

Codice A1502A

D.D. 25 gennaio 2017, n. 55

DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 e DGR n. 28-2527 del 30/11/2015. Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Approvazione del modello di Convenzione di Tirocinio di Inclusione sociale.

Vista la DGR n. 42-7397 del 7 aprile 2014 “Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento. Deroghe a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.” con la quale la Regione ha disciplinato i tirocini attivati a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nell’ambito delle deroghe previste dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 49 del 3 febbraio 2015 con la quale si definisce ed approva il modello di Convenzione di Tirocinio da adottare per l’attivazione dei suddetti tirocini.

Considerate le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che hanno introdotto una terza tipologia di tirocini a sostegno delle persone a rischio di esclusione sociale e aventi la principale funzione di messa in opera di un percorso socio assistenziale che possa anche essere mirato all’inserimento sul mercato del lavoro, ma si caratterizzi per la sua principale funzione di occasione volta ad acquisire un concreto beneficio dall’attività di socializzazione in ambiente di lavoro

Vista la DGR n. 28-2527 del 30/11/2015 con la quale la Regione Piemonte ha recepito le suddette linee guida formalizzando i tirocini di Inclusione sociale come tipologia di tirocinio ed introducendo alcuni elementi di novità rispetto alla precedente disciplina approvata con DGR 42-7397 del 7 aprile 2014.

Tenuto conto della conseguente necessità di aggiornare il modello di convenzione approvato con la DD. 49 del 3/2/2015 al fine di recepire gli elementi di novità introdotti con la DGR 28-2527 del 30/11/2015.

Valutata nello stesso tempo l’opportunità di rivedere anche altri punti della convenzione precedentemente approvata alla luce di osservazioni raccolte dagli uffici durante il costante lavoro di consulenza e supporto agli operatori nella messa in atto della disciplina di cui trattasi.

Si ritiene opportuno pertanto adottare un modello di convenzione per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (cd tirocini di inclusione sociale) a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Occorre pertanto procedere all’approvazione del suddetto modello di convenzione allegato alla presente determinazione (Allegato A) e di cui costituisce parte integrante.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001

Vista la L.R. 23/2008

Vista la L.R. 7/2001

Vista la L.R. 2/2014

determina

di approvare il documento allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Allegato A), che definisce il modello di convenzione per i tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento rivolti a persone disabili, svantaggiate, particolarmente svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria (cd. tirocini di inclusione sociale)

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice Alessio Sarcinelli

Allegato

Convenzione stipulata in data con protocollo.....

**CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi**

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

.....

Indirizzo.....

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da:

nato/a..... Provincia

il,

E

SOGGETTO OSPITANTE

Indirizzo.....

CAP..... Comune Provincia

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

Rappresentato da:

nato/a..... Provincia

il,

Premesso che

Il **sogetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 2.1 della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013:

..... ,

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;
- c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.
- d) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Disposizioni generali

Fermo restando che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito soggetto attuatore.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2. Ambito di applicazione e destinatari

Il tirocinio attivato nell'ambito della presente convenzione è disciplinato dalla normativa regionale approvata con DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, che regola i percorsi di inclusione sociale a favore dei destinatari individuati nell'art. 2 comma 1 del suddetto atto, in carico ad un servizio pubblico competente e nell'ambito di un progetto terapeutico e/o riabilitativo e/o di inclusione socio-lavorativa.

Art. 3. Soggetti della convenzione.

Il soggetto ospitante si impegna su proposta del soggetto promotore/attuatore [*indicare entrambi se sono soggetti diversi*] ad ospitare in qualità di tirocinanti presso le proprie unità operative soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa di cui il tirocinio rappresenta uno degli strumenti, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore.

Art. 4. Durata del tirocinio.

La durata è pari a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 per i soggetti disabili e 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui alla DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi.

In caso di proroga, l'ente promotore deve acquisire il parere favorevole del soggetto attuatore che valuti l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

Art. 5. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Per i tirocini rivolti ai soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 è prevista un'indennità minima di partecipazione oraria pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

L'indennità di partecipazione al tirocinio sarà corrisposta da(*indicare il soggetto che provvederà all'erogazione e le modalità*).

Nel caso in cui il tirocinio comporti un impegno non superiore alle 10 ore settimanali, l'indennità di partecipazione può non essere corrisposta. Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute per trasporto pubblico e vitto, secondo le seguenti modalità:

.....

Art. 6. Progetto formativo

Le parti, in base alla presente Convenzione, si impegnano per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante a redigere il progetto formativo sul Portale Tirocini di Sistema Piemonte.

Il progetto formativo contiene i seguenti elementi essenziali:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del progetto personalizzato: soggetto attuatore (se diverso dal soggetto promotore), caratteristiche del progetto e competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- elementi descrittivi del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel vigente Repertorio nazionale o Repertorio regionale degli standard formativi; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 7. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella

predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;

- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, ove possibile, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione;

Art. 8. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- effettuare la comunicazione obbligatoria ai sensi di legge, *(indicare in caso di specifico accordo se effettuata dal soggetto promotore)*
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.

Art. 9. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 10. Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al[inserire la data di conclusione concordemente individuati dalle parti] e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante [indicare modalità e forme della comunicazione del recesso] e avrà effetto da [indicare il tempo di decorrenza del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione].

Art. 11. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Luogo e data

.....

Firma e timbro del soggetto promotore

.....

Firma e timbro del soggetto ospitante

.....